



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Modifica del 12 marzo 2025

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 16 febbraio 2009, del 14 gennaio 2010, del 1° febbraio 2010, del 29 giugno 2010, del 6 febbraio 2012, dell'11 settembre 2012, del 6 marzo 2014, del 25 luglio 2016, del 9 maggio 2017, del 1° marzo 2019, del 2 maggio 2019 e del 3 febbraio 2023¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione addizionale del 3 dicembre 2024

Art. 2 Salari effettivi

¹ **A tutti i dipendenti assoggettati al CCL costruzione ferrovie sarà concesso un adeguamento generale dell'1,4 % del salario individuale di tutte le classi salariali, in conformità all'articolo 17 capoverso 1 del CCL costruzioni ferroviarie, a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale. Il presupposto è che il o la dipendente abbia lavorato per almeno 6 mesi in un'azienda sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie e sia in grado di «svolgere pienamente l'attività».**

² **Per i lavoratori che non sono durevolmente in grado di svolgere pienamente un'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a cifra 1 CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare individualmente un accordo scritto concernente l'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori summenzionati**

¹ FF 2000 4513, 5298; 2001 156; 2005 3565, 4577; 2007 5563; 2008 7501; 2009 791; 2010 257, 985, 4443; 2012 1243, 7137; 2014 2129; 2016 6087; 2017 3175; 2019 1947, 2793; 2023 284

giusta l’articolo 17 capoverso 1 CCL Costruzioni ferroviarie. In caso di divergenze di opinione si applica l’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

³ La base di calcolo per l’adeguamento è il salario individuale percepito al 31 dicembre 2024. Gli adeguamenti generali (a livello aziendale) al rincaro e gli aumenti salariali già concordati al 30 settembre 2024 possono essere computati al suddetto adeguamento.

Il CCL costruzioni ferroviarie è inoltre modificato come segue:

Art. 17 cpv. 1 Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13^a mensilità)^{2, 3}

¹ **Salari base:** il/la dipendente ha diritto al seguente salario minimo (all’ora/al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:

Salario base

Classi salariali				
V	Q	A	B	C
6592/37.45	6050/34.40	5840/33.20	5456/31.00	4942/28.10

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 30 settembre 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’articolo 2 della convenzione addizionale del 3 dicembre 2024.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2025 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

12 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

² Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo cantonale previsto dalla Loi cantonale neuchâtoise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

³ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo cantonale previsto dalla Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).